

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI
“DISPOSITIVI IVD SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO CND
A010105 OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., ALLE AOU DI SASSARI E CAGLIARI E
ALL’ARNAS G.BROTZU PER UN PERIODO DI 48 MESI E CON OPZIONE DI RINNOVO
ANNUALE**

Gara n. 9050574

SOMMARIO

ART. 1 PREMESSE.....	3
ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E OPZIONI	7
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI	9
ART. 5 REQUISITI GENERALI	10
ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
ART. 7 AVVALIMENTO.....	15
ART. 8 SUBAPPALTO	16
ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA.....	16
ART. 10 SOPRALLUOGO.....	18
ART. 11 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ	18
ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
ART. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
ART. 15 OFFERTA TECNICA.....	24
ART. 16 OFFERTA ECONOMICA	25
ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	29
ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
ART.21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	32
ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITÀ	32
ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI	33
ART. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

ART. 1 PREMESSE

Processo riorganizzativo del Servizio Sanitario in Regione Sardegna

In Regione Sardegna, è stato avviato già nel corso del 2019 un complesso processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale volto a rimodulare l'assetto delle Aziende in esso presenti ed i rapporti tra le stesse. Con Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020, pubblicata sul BURAS del 24/09/2020, avente ad oggetto *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”* è stata istituita l'Azienda Regionale della Salute (ARES) per il supporto alla produzione di servizi sanitari e sociosanitari, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.

È stato quindi ridisegnato l'impianto del SSR, con conseguente cessazione dell'ATS Sardegna e l'articolazione in più enti di governo, comprese otto ASL, costituitesi a decorrere dal 01/01/2022.

L'ARES è stata individuata come centrale di committenza, con funzioni centralizzate per conto delle n. 8 Aziende socio Sanitarie (ASL), dell'ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu, dell'AREUS e delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni con il coordinamento dell'Assessorato Regionale competente in materia di sanità.

Gara Regionale in unione d'Acquisto

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 07/01/2020, avente ad oggetto “Indizione in unione d'acquisto a valenza regionale di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi”, è stato disposto è stato approvato l'elenco delle categorie di dispositivi medici le cui procedure devono essere condotte in unione d'acquisto, con contestuale individuazione e assegnazione delle stesse alle diverse Aziende capofila e, nel caso in specie, l'assegnazione all'ex ATS Sardegna della gara per la fornitura di “dispositivi IVD sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105”.

La presente procedura di gara viene, quindi, espletata da ARES in qualità di Stazione Appaltante per le esigenze delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna, nonché delle AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari e dell'ARNAS G. Brotzu.

I relativi fabbisogni sono stati rilevati a seguito di ricognizione presso le ex singole Aree dell'ex ATS, dell'ARNAS G. Brotzu e delle AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari in relazione alle attività cliniche riconducibili alle differenti strutture e secondo le necessità dei pazienti sul territorio.

L'ARES svolgerà tutte le attività relative all'espletamento della procedura di gara e alla successiva aggiudicazione della fornitura sino agli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto, restando in capo alle altre Aziende su citate l'intera fase contrattuale, la stipula dei singoli contratti di fornitura con gli Operatori Economici aggiudicatari limitatamente ognuna ai propri fabbisogni e la successiva gestione degli stessi, compresi la gestione dell'eventuale contenzioso relativo al singolo rapporto contrattuale, la richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di fornitura, l'eventuale rinnovo proroga – estensione contrattuale ecc.;

L'Operatore Economico s'impegna - sin dalla partecipazione alla presente procedura e senza nulla eccepire e/o pretendere in caso di aggiudicazione a proprio favore - a stipulare il contratto con le diverse Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Con determinazione dirigenziale n. 3954 del 21.12.2022, questa Amministrazione ha deliberato l'autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di *“dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105”*, da destinarsi alle 8 Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna, costituite ai sensi della Legge Regionale dell'11 settembre 2020, n. 24, nonché alle altre Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera ARNAS G.Brotzu) **per il periodo di 4 anni**, come meglio specificato nel Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SardegnaCAT, Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, accessibile all'indirizzo www.sardegncat.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per il Lotto 1 e per i restanti lotti a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 4 del Codice di Contratti.

Il Bando di Gara recante l'avviso di indizione della procedura è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 26/04/2023, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Profilo di Committente www.aressardegna.it, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, di cui alle Deliberazioni Direttore Generale dell'Azienda Regionale Salute ARES Sardegna n. 134 del 13/07/2022, intervento CUI F03990570925202200251

Codice SIMOG Gara: **9050574**

I CIG per ciascun lotto sono riportati nell'allegato A

Il luogo di consegna della fornitura è stabilito dalle strutture ospedaliere interessate (Farmacie Ospedaliere e Territoriali) delle diverse Aziende facenti parte del SSR della Regione Sardegna - Codice NUTS: ITG2.

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016: Sig.ra Gigliola Ventura Collaboratore Amministrativo S.C. Acquisti di beni
email gigliola.ventura@aressardegna.it – tel. 0781/6683227.

Ausiliario del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi inerenti la procedura: Sig.ra Alessandra Ventura
Ulteriori funzioni di supporto: Sig.ra Rina Tiddia - Sig. Gianfranco Zandara – Sig. Gino Trullu

Il Direttore dell'esecuzione verrà individuato, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dalle AA.SS.LL e le altre Aziende a seguito di avvenuta aggiudicazione.

1.1. Il Sistema Informatico

La presente procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegncat.it (di seguito denominato anche e solo “Sistema” e/o “Piattaforma”).

Le modalità di accesso e di utilizzo del sistema sono meglio specificate nell' Allegato 7 “Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara”, a cui si rinvia.

In tale allegato sono contenute le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, fornite dalla Centrale di Committenza, nelle quali sono indicati i dettagli inerenti il corretto utilizzo della piattaforma telematica nonché le modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione a corredo su detta piattaforma.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato 7.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso.

1.2. Durata del procedimento

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, L. n. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n°50/2016, in ragione della complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti, la durata del presente procedimento, della validità delle offerte e della relativa garanzia a corredo delle stesse viene fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile, ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Codice, gratuitamente ed integralmente, sul sito internet: <http://www.aressardegna.it> nella sezione "Bandi e Gare" e sulla piattaforma telematica SardegnaCat in cui si svolge la procedura di gara. Comprende:

1. Bando GURI
2. Bando GUCEE
3. Capitolato Generale
4. Disciplinare di gara
5. Capitolato speciale
6. Allegato A (Capitolato Tecnico)
7. Allegato B (CIG - valore lotti – importo cauzioni – contributo ANAC)
8. Allegato 1: domanda di partecipazione;
9. Allegato 2: DGUE - documento di gara unico europeo;
10. Allegato 3: istruzioni per la compilazione del DGUE, Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05350) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.170 del 22/07/2016.
11. Allegato 4: Patto d'integrità.
12. Allegato 5: copia schema offerta senza prezzi
13. Allegato 6: facsimile offerta economica
14. Allegato 7: Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara
15. Allegato 8: fac simile Schema di contratto

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, disciplina le modalità di svolgimento della procedura, le regole in merito alle modalità di partecipazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse, nonché la descrizione delle modalità e criteri di valutazione delle offerte e di aggiudicazione della gara.

Condizioni, termini, modalità di esecuzione ed oneri contrattuali della fornitura sono indicati e descritti nel Capitolato Speciale, nell'Allegato A e nello Schema di Contratto. Tali documenti, che costituiscono il progetto di fornitura ai sensi dell'art. 23 del Codice, sono allegati al presente Disciplinare.

Per quanto eventualmente non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nei documenti sopra indicati, si applicano le condizioni generali di cui al Capitolato Generale d'Appalto per le forniture di beni e servizi di ARES Sardegna cui alla deliberazione n. 23 del 07/03/2022 e pubblicato sul sito internet www.aressardegna.it.

Tutti i predetti documenti formano parte integrante del Bando e della documentazione di gara.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare tramite la funzionalità "*Messaggi*" della RDO di qualifica all'interno della piattaforma SardegnaCAT, in cui si svolge la procedura di gara, **entro il termine previsto nel bando di gara**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante

pubblicazione in forma anonima sul sito www.aressardegna.it, nella sezione relativa alla presente gara e sulla piattaforma Sardegna.Cat.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate nei modi di legge.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella l'apposita funzionalità del Sistema *"Messaggi"*, accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione *"Messaggi"*. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione *"Messaggi"* sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 50/2016, con la presentazione dell'offerta l'operatore economico elegge automaticamente domicilio:

- presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) che indica nell'offerta;
- altresì, nell'apposita sezione *"Messaggi"* della RDO di qualifica della piattaforma ai fini della ricezione di comunicazioni inerenti la presente procedura.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui ARES Sardegna lo riterrà necessario e/o opportuno, la predetta stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC/posta elettronica indicato dal concorrente nell'offerta.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E OPZIONI

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di *"dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105"* da destinarsi alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna, alle Aziende Ospedale-Universitarie di Cagliari e Sassari e all'Azienda Ospedaliera ARNAS G.Brotzu di Cagliari per il periodo di 4 anni, con opzione di rinnovo annuale ed eventuale successiva proroga tecnica semestrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il presente appalto è suddiviso in n. 3 lotti funzionali e non frazionabili, secondo i quantitativi e le tipologie elencati in dettaglio nell'allegato A) al Capitolato Speciale.

3.2 Importo

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore totale stimato dell'appalto oggetto della presente procedura, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell'IVA, è pari ad € 19.122.928,65 IVA esclusa come di seguito dettagliato:

Importo fornitura quadriennale	Opzione rinnovo annuale	Opzione proroga tecnica sei mesi Art. 106 co.11 D.Lgs. 50/2016	Opzione estensione 20% ex art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016	Totale
€ 12.141.542,00	€ 3.035.385,50	€ 1.517.692,75	€ 2.428.308,40	€ 19.122.928,65

L'ARES Sardegna potrà, ai sensi dell'art. 106 co.12 D.Lgs. 50/2016 imporre al fornitore aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari del contratto originario IVA esclusa.

L'importo è determinato al netto di IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge. Per la procedura in oggetto, trattandosi di mera fornitura di materiali, non sussistono rischi da interferenza come prefigurati dal D.Lgs n. 81/2008, che sono quindi pari ad € 0,00. Di conseguenza, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). È comunque onere dell'Aggiudicatario, elaborare, relativamente ai costi di sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso aggiudicatario.

L'importo complessivo a base di gara è stato determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione conseguiti in precedenti commesse aggiudicate dalla Stazione Appaltante.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio.

Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base di gara per ciascun lotto.

Non sono ammesse offerte incomplete e/o parziali. Ove venisse comunque formulata un'offerta non completa, la medesima sarà considerata come non conforme ed invalida, determinando la conseguente esclusione del concorrente

Non sono parimenti ammesse e verranno considerate non conformi offerte indeterminate o formulate per *relationem*, sottoposte a termini e condizioni e/o, comunque, formulate in termini difforni da quanto richiesto nella documentazione di gara. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante.

Gli approvvigionamenti verranno disposti mediante appositi ordinativi di fornitura predisposti da ciascuna Azienda ASL, AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari, A.O. ARNAS G.Brotzu sulla base delle effettive necessità.

Per i lotti composti, la mancanza anche di uno solo degli articoli che costituiscono il lotto, determinerà, per il relativo lotto, l'esclusione dalla gara del concorrente per il relativo lotto.

L'offerta è vincolante per un periodo di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea. L'offerta è impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte dell'Azienda; il vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l'esecutività nei termini di Legge dell'atto di approvazione degli atti di gara e l'espletamento degli incombenzi procedurali precontrattuali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dalle altre norme vigenti applicabili.

Ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016, l'Azienda può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte, senza che la Ditta possa avanzare pretese, richieste di indennizzi, ristoro o quant'altro. In particolare l'Azienda si riserva la

facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

3.3 Durata - opzione di rinnovo – estensione temporale

La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni 4 (quattro), decorrenti dalla data della stipula del contratto o di eventuale altra data precisata nel contratto o in altra comunicazione (es. esecuzione anticipata).

Il contratto terminerà effettivamente solo quando saranno stati emessi ordini fino al valore del contratto; l'indicazione della durata (48 mesi) a partire dalla data di sottoscrizione o dalla data di esecuzione anticipata in via d'urgenza della fornitura, ha pertanto valore meramente indicativo.

Al termine del periodo contrattuale, il contratto può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa nuova negoziazione delle condizioni contrattuali con l'O.E. aggiudicatario. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

E' previsto inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, un eventuale ulteriore periodo di proroga di sei mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3.4 Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al *singolo lotto* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al *singolo lotto* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 REQUISITI GENERALI

(art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.L 32/2019 convertito con Legge 14.06.2019 n° 55) (Vedasi Parte III del modello allegato DGUE e Allegato 1 - Domanda di partecipazione)

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

5.1 Requisiti Generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) (Vedasi Parte III del modello allegato DGUE)

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti:

- Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, o di ottemperamento degli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- assenza di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al procedimento di gara di che trattasi (si rammenta che una situazione di conflitto d'interesse potrebbe sopravvenire anche successivamente, ad esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase esecutiva del contratto e che in tali circostanze l'obbligo per l'operatore economico/aggiudicatario di segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con l'apprendimento della notizia, e che l'omissione della segnalazione costituirebbe sempre gravissima negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione contrattuale);
- assenza di uno stato di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
- in regola (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione) con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- assenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Note importanti:

1. Il possesso dei requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47 mediante compilazione del modello DGUE integrato dalla domanda di partecipazione modello Allegato 1. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall'art. 80 comma 3, dovrà riportare, in ordine ai motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

2. **Devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3.**

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall'art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. In relazione ai requisiti di cui all'art. 80, comma 5 alla lett. a), del Codice si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 4 del Codice in materia contributiva si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 125 il 1 giugno 2015, ovvero dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi rispetto al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice costituiscono esempi di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
8. Con riferimento al requisito di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. m) il concorrente allega alternativamente:
 - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, **saranno esclusi i concorrenti** per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Si applica l'art. 353 c.p.. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 8, è preferibile che l'offerente alleggi all'offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, specificandolo in documentazione amministrativa.

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016) (Vedasi Parte IV – “Criteri di Selezione” lettera A del modello allegato DGUE)

Costituiscono requisiti di idoneità:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di stato aderente alla U.E., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la Camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale limitatamente a quanto attinente il presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Il requisito è provato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (DGUE)

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016) (Vedasi Parte IV – “Criteri di Selezione” lettera B del modello allegato DGUE)

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016, il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso idonee dichiarazioni bancarie, anche con oggetto generico, da parte di almeno due istituti bancari, fatti salvi i mezzi di prova di cui all'art. 86 del codice degli appalti.

6.3 Requisiti di Capacità Tecnico Professionale (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016) (Vedasi Parte IV: “Criteri di selezione” – Lettera C – punto 1b)

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese concorrenti è fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei principali appalti analoghi a quelle posti in gara effettuati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati degli appalti stessi.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.3 è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE) in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47.

Si precisa che le idonee dichiarazioni bancarie di cui al punto 6.2 devono essere presentate unitamente alla restante documentazione amministrativa.

6.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso analogo registro di stato aderente alla U.E., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016), richiesto al **precedente punto 6.1** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **precedente punto 6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.

6.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di stato aderente alla U.E., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016), di cui al **punto 6.1**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quel che riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, in capo ai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice.

ART. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 8 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui all'art. 14 del presente Disciplinare, deve indicare la quota parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso ARES, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- al momento del deposito del contratto di subappalto deve essere trasmessa inoltre la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata.

ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, secondo gli importi dettagliati nell'ALLEGATO B. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) bonifico mediante versamento effettuato **sul conto corrente bancario Banco di Sardegna S.p.A. codice IBAN IT90E0101544101000070783283** intestato ad ARES Sardegna con causale "garanzia a corredo dell'offerta gara _____ Lotto _____ ;

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve allegare nella apposita sezione della documentazione amministrativa copia della relativa certificazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 SOPRALLUOGO

L'appalto ha ad oggetto una mera fornitura di Dispositivi medici per cui non è previsto alcun sopralluogo.

ART. 11 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per gli importi specificati nell'**ALLEGATO B** secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante, la Ditta concorrente potrà sanare tale irregolarità ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sardegna.Cat. Si rinvia in merito alle istruzioni di cui all'Allegato 7.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

I campioni devono pervenire al seguente indirizzo:

ARES Sardegna
c/o ASL 7 SULCIS - Ufficio Protocollo
Via Dalmazia n. 83
09013 – CARBONIA

L'Ufficio Protocollo è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi non festivi, escluso il sabato. Quale prova della consegna della campionatura nei termini, farà fede il DDT debitamente firmato dal personale dell'ufficio Protocollo dell'ASL 7 Sulcis, sul quale dovrà essere apposta oltre alla firma anche la data e l'ora.

L'offerta e la campionatura devono pervenire entro e non oltre i termini previsti dal bando di gara, a pena di irricevibilità.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, dichiarata fedele all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrativa e Tecnica, **è causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura, ed è composta da:

- **Documentazione Amministrativa** da inserire nella sezione **“Busta di Qualifica”**;
- **Offerta Tecnica** da inserire nella sezione **“Busta Tecnica”**;
- **Offerta Economica** da inserire nella sezione **“Busta Economica”**.

il cui contenuto è meglio indicato e descritto nei successivi paragrafi.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato Allegato 7 – *“Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara”*

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente laddove richiesto e dovranno essere inseriti a Sistema nella **“Busta di Qualifica”**.

Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente laddove richiesto e dovranno essere inseriti a Sistema nella **“Busta Tecnica”**.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente laddove richiesto e dovranno essere inseriti a Sistema nella **“Busta Economica”**.

L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura come da allegato 1.
- 2) DGUE come da allegato 2;
- 3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; devono essere presentate, a corredo, anche tutte le certificazioni e/o documentazioni a giustificazione delle eventuali riduzioni previste dal Codice, delle quali ci si è avvalsi nel calcolo della cauzione;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC laddove dovuto;
- 5) PassOE
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 8) Patto d'integrità, sottoscritto per accettazione come da allegato 4;
- 9) dichiarazione di conformità, ex DPR 445/2000, valida per TUTTI i documenti allegati in copia agli originali detenuti presso il concorrente
- 10) documento d'identità valido del/dei sottoscrittore/i dell'offerta.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è **sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato 2. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.4 Campioni

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell'offerta i campioni come previsto all'art.12 del presente disciplinare.

Il concorrente deve presentare campionatura nelle quantità di almeno **n° 1 confezione di vendita per ogni prodotto offerto e comunque non meno di n. 100 pz per prodotto**, pena l'esclusione.

La campionatura è richiesta a **pena di esclusione** trattandosi di elemento essenziale dell'offerta, in relazione alla quale è previsto l'apprezzamento di conformità dei prodotti, sulla base delle indicazioni minimali previste nel Capitolato Speciale di gara.

Per quanto sopra la campionatura dovrà pervenire entro il termine di presentazione dell'offerta previsto nel bando di gara e deve essere contenuta in opportuni imballaggi resistenti alle lacerazioni, confezionati in modo da assicurare l'impossibilità di manomissioni e recare all'esterno la dicitura

“CONTIENE CAMPIONATURA – PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI IVD SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A010105 OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., ALLE AOU DI SASSARI E CAGLIARI E ALL'ARNAS G.BROTZU LOTTO: _____”, indicando specificatamente il numero dei lotti, con indicazione della/e Ditta/e concorrente/i (ditta singola o soggetto composito).

I campioni devono pervenire all'ufficio Protocollo dell'ASL 7 Sulcis al seguente indirizzo:

ARES Sardegna
c/o ASL 7 SULCIS - Ufficio Protocollo
Via Dalmazia n. 83
09013 – CARBONIA

L'Ufficio Protocollo è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi non festivi, escluso il sabato. Quale prova della consegna della campionatura nei termini, farà fede il DDT debitamente firmato dal personale dell'ufficio Protocollo dell'ASL 7 SULCIS di Carbonia, sul quale dovrà essere apposta oltre alla firma anche la data e l'ora del ricevimento dei campioni stessi. Non è ammessa la consegna dei campioni in luogo diverso da quello sopraindicato o con modalità diverse.

I documenti di trasporto saranno acquisiti d'ufficio dalla S.C. Acquisti di Beni sede di Carbonia a comprova del rispetto del termine e delle modalità di consegna.

La stazione appaltante si riserva di richiedere ulteriore campionatura qualora fosse necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice o Gruppo tecnico

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di cui all'allegato 7 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Offerta (senza prezzi) completa in particolare per ogni prodotto offerto di: Nome commerciale, marca e codice, numero di Repertorio dei D.M., CND (classificazione Nazionale del dispositivo), confezionamento proposto, e tutte le informazioni utili alla identificazione del prodotto, come da facsimile allegato 5.
2. Schede tecniche e depliant illustrativo di ciascun dispositivo offerto, riportante:
 - Ditta fabbricante, denominazione e sede
 - Nome commerciale, marca e codice
 - Classificazione CND
 - Numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)
 - Confezionamento proposto

Le schede tecniche aggiornate della ditta produttrice, i depliant illustrativi, l'eventuale foglietto illustrativo o sua copia, per ogni prodotto offerto, devono contenere l'indicazione delle voci secondo la numerazione dell'Allegato (A). Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili, non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio, secondo gli elementi considerati nell'Allegato "A". Dalle schede tecniche deve risultare la conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti a tutte le norme vigenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n.46 del 24/02/97 e ss. mm. ii. per i dispositivi medici monouso.

3. Relazione su formazione del personale come specificato nel Capitolato Speciale;
4. Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza.
5. Certificazioni e/o idonea documentazione attestante la conformità dei dispositivi offerti alle normative vigenti, come da Capitolato Speciale;
6. Certificazione/documentazione, meglio se di parte terza, relativa all'efficienza, conservazione, efficacia degli additivi: acceleratori di coagulazione, gel separatore, anticoagulanti (particolare attenzione nell'ambito coagulativo).
7. Ogni altra documentazione ritenuta utile per le valutazioni di appropriatezza e di qualità dell'offerta (art. 63 c. 2 lettera a) del Codice);

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

All'offerta tecnica e all'offerta economica non è applicabile il soccorso istruttorio.

La documentazione tecnica dev'essere **completa** con riferimento agli elementi e requisiti indicati nel Capitolato **con particolare riferimento a quelli oggetto di valutazione qualitativa**.

Un'offerta talmente lacunosa da determinare incertezza assoluta su parte o parti essenziali del progetto sarà esclusa.

Le informazioni e i dati tecnici non sufficientemente individuati e/o non adeguatamente determinati non verranno presi in considerazione per la valutazione dell'offerta; qualora incompletezze o indeterminanze causino incertezza sostanziale sul contenuto dell'offerta questa verrà esclusa.

Nessuna indicazione di carattere economico che possa rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata dovrà essere contenuta nella documentazione amministrativa e/o tecnica, pena esclusione.

ART. 16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le indicazioni di cui all'allegato 7.

L'offerta economica firmata digitalmente, secondo le modalità di cui al precedente art. 12.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Ribasso in percentuale su prezzo base d'asta
- Offerta economica in dettaglio come sotto specificato, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante sottoscrittore in formato digitale come da facsimile allegato 6.
- Offerta economica in dettaglio in formato editabile excel

16.1 DETTAGLIO DI OFFERTA

L'offerta economica, come da facsimile allegato 6, dovrà riportare i seguenti dati:

- nome commerciale, marca, codice, CND, RDM e confezione minima di vendita del bene offerto
- il costo unitario del dispositivo offerto
- % di ribasso rispetto alla base d'asta - l'aliquota IVA corrispondente.

La ditta concorrente, nel formulare la propria offerta economica, deve tener conto che il prezzo offerto deve essere comprensivo di costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, della consegna e scarico dei dispositivi presso i Servizi di Farmacia delle singole Aziende interessate così come indicato nell'ordine di fornitura.

Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto alle singole basi d'asta per ciascun lotto, a pena d'esclusione (art. 59, c. 4, lettera c, del Codice).

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara verrà aggiudicata:

- per i Lotti da n. 2 a n. 3 a favore dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016
- per il Lotto n. 1 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base della seguente ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	70
Punteggio Economico (PE)	30
Punteggio Totale (Ptotale)	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più elevato, che sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito relativamente al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) con il punteggio ottenuto con riferimento al criterio "Punteggio Economico" (PEi): $P_{totale} = PT + PE(i)$.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e l'attribuzione dei suddetti punteggi è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, che eseguirà tali valutazioni sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nei seguenti paragrafi, utilizzando il metodo aggregativo compensatore, ovvero

$$C(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria

I coefficienti di prestazione dell'offerta $V(a)_i$ relativi agli elementi tecnici e all'elemento economico vengono determinati dai commissari secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.

17.1 Punteggio Tecnico

Con riferimento al criterio “Punteggio Tecnico”, le offerte tecniche dei concorrenti verranno valutate sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione indicati come segue per il Lotto 1:

	PARAMETRI	
	1) Caratteristiche tecniche provette	max punti 18
1	Ampienza cromatica offerta in relazione alla uniformità del colore del tappo ed a colori aggiuntivi	5
2	Presenza dell'indicatore di livello di riempimento nelle provette, ove non obbligatorio	6
3	Certificazione/documentazione, meglio se di parte terza, relativa all'efficienza, conservazione, efficacia degli additivi: acceleratori di coagulazione, gel separatore, anticoagulanti (particolare attenzione nell'ambito coagulativo).	7
	2) Caratteristiche sistemi di prelievo	max punti 23
1	Facilità e maneggevolezza del sistema di sicurezza	10
2	Attivazione del sistema di sicurezza con una sola mano	2
3	Sicurezza in termini di assenza di perdite del sistema	9
4	Possibilità di visionare l'avenuto inserimento in vena tramite il flusso di sangue	2
	3) Qualità e funzionamento del confezionamento	max punti 8
1	Supporto rigido che consente la posizione eretta stabile delle provette e l'individuazione del colore del tappo	4
2	Chiarezza dei dati nell'etichetta delle provette/DM sistemi di prelievo, della confezione e dell'imballo	4
	4) Area formazione	max punti 21
1	Tipologia di formazione erogata al personale sia sull'utilizzo del sistema di prelievo che sulle norme di sicurezza da adottare	5
2	Formazione continua per tutta la durata dell'appalto: produzione di un calendario	8
3	Accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie per corsi di formazione ed addestramento	8

Il sistema di valutazione è articolato in distinti criteri, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, per il “Punteggio Tecnico” è fissato un valore ponderale ed un corrispondente peso nella valutazione pari a punti 70. Tale elemento di valutazione è articolato in distinti criteri e sub-criteri, con i relativi fattori e sub-fattori ponderali.

Relativamente al criterio Punteggio Tecnico, la valutazione delle offerte verrà effettuata sommando i punteggi complessivi conseguiti dai concorrenti per ciascuno dei criteri sopra indicati.

La Commissione giudicatrice attribuirà alle diverse offerte un punteggio complessivo per ciascun criterio, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali assegnati per ciascuno dei sub-parametri, laddove previsti, indicati nella tabella che precede.

Precisamente, per ciascuno degli elementi di valutazione previsti nella tabella la Commissione Giudicatrice assegnerà ad ogni offerta un coefficiente di prestazione con riferimento a ciascun elemento qualitativo volta per

volta oggetto di valutazione, determinando il predetto valore attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a quel determinato elemento di natura discrezionale.

A tal fine ogni commissario avrà a propria disposizione sei livelli di giudizio di preferenza da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ognuno di tali giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo elemento volta per volta oggetto di valutazione discrezionale di un differente coefficiente di prestazione dell'offerta, variabile tra 0 ed 1, e precisamente:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Insufficiente	0
Sufficiente	Da 0,01 fino a 0,20
Più che sufficiente	Da 0,21 fino a 0,40
Discreto	Da 0,41 fino a 0,60
Buono	Da 0,61 fino a 0,80
Ottimo	Da 0,81 fino a 1

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la Commissione giudicatrice procederà alla cd. "riparametrazione", trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, con riferimento alla singola voce di valutazione (ovvero al singolo sub-parametro oggetto di valutazione), in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie conseguite dalle altre offerte. Si precisa che non si procederà ad ulteriori riparametrazioni.

I "coefficienti definitivi di prestazione" in tal modo ottenuti per ogni singola voce verranno moltiplicati, con riferimento ad ogni offerta, per il corrispondente fattore ponderale fissato per ciascuno di detti elementi nella tabella Parametri di valutazione. Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio tecnico parziale normalizzato assegnato ad ogni offerta in relazione a ciascun elemento di valutazione tecnica.

Terminata l'assegnazione dei punteggi tecnici parziali con le modalità sopra indicate, la Commissione giudicatrice procede, infine,

- a determinare il punteggio complessivo conseguito da ciascuna offerta per ogni criterio, eseguendo la sommatoria dei punteggi tecnici parziali normalizzati attribuiti a ciascuna di esse per ogni relativo sub-criterio, senza procedere ad ulteriore riparametrazione;
- a sommare, infine, il punteggio complessivo conseguito da ogni offerta per ciascun criterio, senza procedere ad ulteriore riparametrazione.

Il risultato di tale somma determina il punteggio tecnico totale (PT) attribuito a ciascuna offerta tecnica.

Tutti i calcoli necessari per l'esecuzione delle operazioni per l'attribuzione dei punteggi con le modalità sopra indicate saranno eseguiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

17.2 Punteggio economico

Con riferimento al criterio "Punteggio Economico", terminata la fase di assegnazione del punteggio tecnico ed inseriti i punteggi sul sistema, il punteggio economico sarà attribuito automaticamente sul sistema SardegnaCAT in ragione della % di ribasso sulla base d'asta offerta da ciascun concorrente per l'esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi, secondo la seguente formula proporzionale inversa:

$$P_i = P_{\max} \cdot (Val_i / Val_{\max})$$

Dove:

P_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Pmax = coefficiente massimo (30)

Val max = Valore di risposta massimo (più alto) tra quelli espressi dai concorrenti

Val i = Valore di risposta del concorrente i-esimo

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offriranno un prezzo complessivo superiore alla base d'asta.

Si ribadisce che, al fine della valutazione delle offerte economiche, verrà considerato solo ed esclusivamente il Ribasso Complessivo Offerto, IVA esclusa, indicato in lettere dal concorrente nell'allegato – Schema di offerta economica. In caso di discordanza tra la % di ribasso indicata e il complessivo offerto derivante dal dettaglio dei prezzi unitari, ai fini dell'aggiudicazione, la S.A. assumerà il valore economico più vantaggioso per l'Amministrazione.

Tutte le operazioni della procedura, compresa la formazione della classifica dei concorrenti verranno effettuate sulla piattaforma SardegnaCAT con le modalità elettroniche e telematiche messe a disposizione dal sistema.

L'aggiudicazione sarà oggetto di provvedimento formale di approvazione delle operazioni della procedura e dell'aggiudicazione da parte del Dirigente Responsabile della S.C. Acquisti di Beni. Gli esiti della procedura verranno comunicati nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a massimo 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, con relativa attribuzione dei punteggi qualità, e delle offerte economiche dei concorrenti fornendo tra l'altro ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. In considerazione del fatto che la Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura dell'offerta (documentazione amministrativa, tecnica ed economica) avverrà in sedute riservate.

La procedura di gara sarà aperta il giorno e l'ora indicate nel bando (salvo rettifiche rese note tramite comunicazione in piattaforma) quando, attraverso il Sistema, verranno svolte le seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a sistema delle offerte medesime in quanto, le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal sistema medesimo;
- b) verifica inventariale della "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, da parte dell'Ufficio deputato (Organo Monocratico – RUP/Seggio di gara) che accerterà la presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara.

Trattandosi di gara telematica, la Stazione Appaltante prevede (vedi da ultimo anche CdS sez. III 20/01/2021 n. 627) che lo svolgimento delle predette attività di cui ai citati punti a) e b) e delle successive di cui al **punto 19.2** (apertura offerte tecniche ed economiche) del presente Disciplinare, avvenga, sempre attraverso il Sistema, in seduta riservata, assicurando in ogni caso la puntuale verbalizzazione di tutte le operazioni e la relativa comunicazione agli OO.EE. partecipanti. Può inoltre prevedersi la seduta riservata anche per il rispetto di

eventuali ulteriori misure restrittive che potrebbero essere adottate per limitare la diffusione del Covid-19 (o eventuali sue future recrudescenze) da provvedimenti normativi e/o da indicazioni ANAC.

Conclusa la verifica inventariale, quindi, si procederà, all'analisi della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta *il seggio di gara* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 13;
- b) proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

19.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.1.

La commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura, all'esame inventariale e di merito nonché alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La campionatura pervenuta sarà aperta dalla Commissione giudicatrice durante i lavori di cui sopra. Gli esiti della valutazione saranno registrati sulla Piattaforma.

Tutti i lavori della commissione relativi alla valutazione tecnica risulteranno da specifico verbale della commissione medesima.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche medesime, secondo i criteri e le modalità descritte all'Art. 17.

In automatico il sistema effettuerà l'attribuzione del punteggio prezzo e successiva sommatoria tra il punteggio tecnico e punteggio prezzo e predisposizione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *prezzo*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo

le modalità previste all'Art. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio pubblico ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'Art. 2.3.

Tutti i lavori della commissione relativi alla valutazione economica risulteranno da specifico verbale della commissione medesima. Gli esiti della valutazione economica saranno pubblicati sulla piattaforma a cura del RUP.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dell'ausilio della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto di fornitura.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, aggiudica la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

L'ARES Sardegna effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi e con le modalità previste dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante posta elettronica certificata o altro strumento analogo negli altri stati membri.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto con ciascun O.E. è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 in conformità del fac simile "Allegato 8 - Schema di contratto". Ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che **il contratto non conterrà la clausola compromissoria**.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno comunicate. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 13.000,00. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore di aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, compresi i costi eventuali relativi a rettifiche al bando di gara, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITÀ.

Il Fornitore avrà l'onere di prendere visione del Codice Di Comportamento Aziendale adottato da ARES Sardegna con deliberazione n. 501 del 29/06/2017, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato Decreto. Tale Codice è consultabile sul sito

www.aressardegna.it, nella sezione “amministrazione trasparente”. Il Fornitore risulterà obbligato ad uniformarsi ai principi contenuti nello stesso Codice, per quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.

ARES Sardegna, in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190 ed in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dalla normativa in materia di appalti pubblici. Tale Patto di integrità è allegato al presente Disciplinare (**Allegato 4**) e costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con l'aggiudicatario, al quale pure verrà allegato. La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di Integrità, a pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà l'esclusione dalla procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso e i relativi oneri è determinato in applicazione del Regolamento dell'ARES Sardegna in materia di accesso agli atti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 163 del 24/12/2020 alla quale si rimanda.

Si evidenzia che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.

L'accesso alle offerte è riservato ai partecipanti alla procedura; esso, senza ulteriori avvisi, potrà aver luogo immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione.

La ditta con l'istanza di accesso dovrà produrre dichiarazione mediante la quale “..dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti alla presente procedura esclusivamente per i fini legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell'art. 53 c. 6 del Codice e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (...) si impegna a tenere indenne l'ARES da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l'eventuale uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno”.

ART. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di CAGLIARI, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (nel proseguo anche e solo “Codice privacy”) ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel proseguo anche e solo “Regolamento UE”), ARES Sardegna rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, dei requisiti generali e dei requisiti tecnico - economici degli stessi, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contrattualistiche pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione al fine della stipulazione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso conseguenti e, inoltre, per la gestione economica ed amministrativa dell'esecuzione del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad ARES Sardegna, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ARES Sardegna potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi a fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di Gara, di collaudo, etc., che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati ad altri concorrenti che propongano istanza di accesso agli atti di gara nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. Legge 7/8/1990 n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.aressardegna.it. Inoltre, in adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa (precisamente, art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni ed i presupposti di legge, tramite il sito internet www.aressardegna.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dall'aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti del concorrente/interessato

Al concorrente, nella sua qualità di interessato al trattamento, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARES Sardegna Azienda Regionale Salute, con sede in Selargius (CA), nella Via Piero della Francesca n. 1, C.A.P. 09047, al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le informazioni dianzi trascritte, il concorrente, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità di cui sopra.